

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Addì 25 maggio 2026, presso lo stabilimento di Cornuda della Società DS Smith Packaging Italia S.p.A. si è tenuto un incontro tra:

la Società rappresentata da Luigi Paolo Marini e Antonio Dalessandri

le Organizzazioni Sindacali FISTel CISL Veneto Massimo Bellio e SLC CGIL Veneto, Vittorio Perra unitamente alle RSU Mauro Colla, Enrico Marino e Ghazi Hassan.

All'esito di un'ampia ed approfondita discussione in cui le Parti hanno analizzato i diversi temi aziendali è stato raggiunto il seguente accordo economico che modifica e sostituisce integralmente ogni altro precedente accordo aziendale:

MENSILITA' AGGIUNTIVA

La maturazione dei ratei di mensilità aggiuntiva spetta a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori in somministrazione, a decorrere dal 13esimo mese di anzianità aziendale. L'eventuale periodo di lavoro svolto in somministrazione è utile al computo dell'anzianità aziendale per la maturazione della mensilità aggiuntiva.

La mensilità aggiuntiva sarà erogata in ragione di una mensilità annua da calcolarsi sul solo minimo tabellare previsto dalla contrattazione nazionale in corso alla data del 1° luglio dell'anno di erogazione.

La mensilità aggiuntiva sarà liquidata entro il 20 luglio di ciascun anno.

Il periodo di maturazione è fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di corresponsione (viene quindi anticipata di 6 mesi). In caso di superamento dei 12 mesi di anzianità aziendale, servizio parziale o cessazione nel corso dell'anno, le frazioni di mese superiore a 15 giorni saranno considerate come mese intero.

In caso di assunzione, cessazione o servizio parziale nel corso dell'anno, le frazioni di mese superiore a 15 giorni saranno considerate come mese intero.

In caso di cessazione nel 1° semestre dell'anno di corresponsione saranno erogati tanti 12mi di mensilità aggiuntiva quanti saranno i mesi prestati fino alla data di cessazione, mentre in caso di cessazione nel 2° semestre, saranno trattenuti i ratei anticipati del secondo semestre.

In caso di inizio maturazione del rateo nel corso del 2° semestre, saranno erogati con il cedolino del mese di dicembre i ratei di mensilità aggiuntiva per il periodo che va dalla data di maturazione al 31 dicembre dell'anno di corresponsione.

La mensilità aggiuntiva non matura nei casi di permessi ed aspettative non retribuite per periodi superiori a 15 giorni continuativi.


Luigi Paolo Marini
Antonio Dalessandri
Vittorio Perra
Mauro Colla
Enrico Marino
Ghazi Hassan

MAGGIORAZIONE TURNISTI

L'orario di lavoro normale resta fissato in 8 ore giornaliere quindi 40 settimanali.

Per ogni ora o frazione di ora lavorata in turno verrà erogata una maggiorazione pari all'8%.

La maggiorazione dell'8% sarà corrisposta anche sulle ore di ferie e permessi, malattia e sulla 13esima.

La maggiorazione dell'8% sarà utile per il calcolo del TFR.

PREMIO TURNO

Viene confermato il "Premio Turno" del precedente accordo.

Il "Premio Turno", corrispondente a mezz'ora di retribuzione oraria lorda, verrà corrisposto solo a coloro che lavorano in turno per 8 ore consecutive senza pausa pranzo.

In caso di qualsiasi assenza o di giornata non lavorata in turno il "Premio Turno" non verrà corrisposto.

Il "Premio Turno" sarà utile per il calcolo del TFR.

PREMIO DI PRODUTTIVITA' (PDP)

Il Premio di Produttività aziendale (Premio o PdP) è legato all'indice di assenteismo di stabilimento e spetta nel solo caso in cui tale percentuale sia pari o inferiore al 7% nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno di validità del presente accordo. La percentuale di assenteismo dello stabilimento viene calcolato con il metodo utilizzato per la costruzione delle reportistiche e degli indici di efficienza in favore nel Gruppo Ds Smith. L'Azienda condividerà periodicamente con le Organizzazioni Sindacali e la RSU i suddetti indicatori al fine di monitoraggio e confronto.

Il Premio di produttività spetta a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori in somministrazione, a decorrere dal 13mo mese di anzianità aziendale. L'eventuale periodo svolto in somministrazione è utile al computo dell'anzianità aziendale per la maturazione del PdP.

Il PdP matura annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre e viene retribuito con il cedolino di marzo (in pagamento entro il 10 aprile) dell'anno successivo; nel caso di inizio o di cessazione della maturazione nel corso dell'anno il premio sarà rapportato ai soli mesi di servizio maturati, considerando che la frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.

L'importo del PdP viene quantificato in € 500,00 (cinquecento/00) annui lordi per dipendente. Ai lavoratori Part-Time il premio sarà erogato in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Il premio annuale viene ridotto in presenza di eventi di assenza individuali dal 1° gennaio al 31 dicembre:

- Da 0 a 5 giorni e/o 1 evento: € 500,00
- Da 6 a 9 giorni e/o 2 eventi: € 450,00
- Da 10 fino a 19 giorni e/o 3 eventi: €400,00
- Oltre 20 giorni: premio azzerato.

Stefano T...
gloriam...
belli...
belli...

Si definiscono giornate di assenza:

- la malattia, ad eccezione del ricovero ospedaliero (compreso day hospital) e successiva convalescenza fino ad un massimo di 30 giorni e delle terapie salvavita (regolarmente certificate)
- tutte le assenze non retribuite e non indennizzate conto INPS / INAIL (ivi compreso il congedo straordinario handicap ai sensi art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001)

Questo significa che non rientrano nella definizione di "assenza" i periodi di non lavoro per i seguenti giustificativi a titolo di esempio: ferie, Rol, permessi sindacali, permessi ex legge 104/1992, assenze legate alla maternità / paternità, infortuni, permessi lutto, congedo matrimoniale e donazione sangue.

Le assenze superiori a 4 ore saranno considerate come giorno di assenza.

L'importo totale delle trattenute effettuate ai fini del calcolo del PdP viene ridistribuito ai soli lavoratori aventi diritto al premio che durante l'anno risultano assenti per massimo 1 evento non superiore a n. 5 giorni.


Per i lavoratori che iniziano a maturare il premio successivamente al 1° gennaio, si prenderanno a riferimento le sole assenze che si sono verificate a decorrere dalla data di maturazione del premio.

Nella quantificazione dell'importo del PdP si tiene conto dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali; l'importo sarà utile per il calcolo del T.F.R.;

Il premio spetta ai soli lavoratori in forza alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento o in caso di cessazione anticipata, spetta ai soli dipendenti che hanno cessato il rapporto per "pensionamento".

Su richiesta del lavoratore, da effettuare entro il mese precedente la liquidazione, l'importo del PdP potrà essere versato al fondo di previdenza complementare al quale risulta iscritto il lavoratore nella misura del 100%. La scelta ha carattere "definitivo" e quindi si riterrà valida anche per gli anni successivi, salvo diversa comunicazione di revoca scritta da parte del dipendente.

Le erogazioni previste a titolo di Premio per i periodi sopra indicati hanno caratteristiche di incrementalità e di non determinabilità. In funzione di tali caratteristiche, nel rispetto dei criteri definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento dell'erogazione del PdP e previa verifica dei requisiti stabiliti dalle norme, l'Azienda assoggetterà la somma erogata ai particolari e più favorevoli regimi fiscali previsti dal vigente quadro normativo. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% prevista dall'art. 1, commi da 182 a 190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, si evidenzia che gli indicatori concordati per la maturazione del diritto al premio saranno oggetto di misurazione e verifica, sulla base dei criteri individuati dal D.M. 25/03/2016. A tale riguardo si precisa che la detassazione sarà applicata al PdP nel solo caso in cui vi sia un miglioramento della performance aziendale rispetto al precedente anno preso in analisi.




DECORRENZA E DURATA


Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2026 ed avrà durata triennale (scadenza 31/12/2028)


Letto, confermato e sottoscritto

PER L'AZIENDA



PER LA R.S.U





PER LE OO.SS

